



PROCURA GENERALE
presso la Corte Suprema di Cassazione

MEMORIA ex art. 611 c.p.p

Proc. n. 23576/2014 RNR: ***** + *altri* -
Udienza 19/09/2019 – Sez. III

1) SINTESI del PROCEDIMENTO

*****, *****, *****, *****, *****, *****, nonché le società ***** S.r.l., ***** S.r.l., ***** S.r.l. e ***** S.r.l., sono stati giudicati con rito ABBREVIATO dal GUP del Tribunale di Lecce in ordine ai reati loro specificamente ascritti in rubrica.

All'esito del giudizio, il GUP ha ritenuto:

- *****, *****, *****, ***** colpevoli dei reati a loro rispettivamente scritti, riqualificate le condotte di falso esclusivamente ai sensi dell'articolo 483 codice penale e ritenuta assorbita la contravvenzione di quell'articolo 259 decreto legislativo 152 del 2006 nel delitto previsto dal successivo articolo 260 dello stesso decreto;
- ***** colpevole dei reati in violazione della disciplina sui rifiuti (assorbita la contravvenzione ex articolo 259 decreto legislativo 152/ 2006 nel delitto di cui al successivo articolo 260) e falso ideologico del privato in atto pubblico;
- **le società ***** S.r.l. e ***** S.r.l.** responsabili dell'illecito amministrativo di cui agli articoli 10 legge 146/06 e 5–25 undecies decreto legislativo 231 del 2001;

Riconosciuta la contestata gravante sull'art. 4 legge 146 del 2006, riunite le condotte in continuazione e disposta la riduzione per il rito abbreviato, i suindicati imputati sono stati condannati alle pene specificamente indicate in dispositivo.

Il procedimento penale in oggetto si riferisce alla maxi inchiesta denominata "Golden Plastic" coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Lecce. Le indagini attengono ad alcune spedizioni di rifiuti nei paesi dell'Est Asiatico, con imbarco dal porto di Taranto. Le ispezioni dei containers consentivano di accertare la effettiva destinazione in Cina di rifiuti in plastica di provenienza agricola, a fronte di un apparente spedizione ad Hong Kong, mediante lo stratagemma della falsificazione della documentazione doganale e commerciale.

Le indagini si estendevano in numerosi altri porti italiani, accertando oltre alle spedizioni di materiali di scarto in plastica, anche l'esportazione nei paesi dell'estremo oriente di pneumatici fuori uso e cosiddetto "ciabattato", con conseguente sequestro dei containers.

Emergeva – secondo la prospettazione accusatoria - un quadro caratterizzato da un business legato al traffico illecito internazionale di rifiuti, nel quale si delineava l'operatività di 3 associazioni per delinquere: la prima coordinata da un cittadino cinese con base logistica in Toscana, le altre due gestite da tre soggetti, due italiani e uno cinese, in grado di tessere una fitta trama di rapporti fra imprenditori italiani (titolari di aziende di raccolta dei rifiuti e di spedizione) ed emissari asiatici disposti ad acquisire i rifiuti per farne un lucroso impiego in operazioni di riciclaggio non consentite e comunque effettuate in violazione delle norme dettate a salvaguardia dell'ambiente.

Nella **sentenza di primo grado del ******* resa al termine di giudizio **abbreviato**, il **GUP del Tribunale di Lecce**, dopo aver esposto i criteri di radicazione della competenza per territorio, ha illustrato il quadro normativo di riferimento, e cioè il decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla gestione dei rifiuti: in particolare, l'articolo 194 che disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in recepimento (secondo il dettato generale del regolamento CEE 259 del 1993) del regolamento comunitario n.1013 del 14/6/2006; dall'articolo 2, numero 35 di tale ultimo regolamento si trae la definizione di "spedizione illegale di rifiuti", caratterizzata dalla violazione delle complesse regole improntate al consenso dello Stato interessato, alla perfetta conformità dei documenti alla spedizione, al trattamento riservato nel paese di destinazione, con obbligo di specificare - nella cosiddetta procedura di notifica - il motivo della esportazione dei rifiuti e il paese di definitiva importazione.

Il GUP ha illustrato altresì le regole imposte dal citato regolamento in ordine alla esportazione di rifiuti dalla comunità verso paesi terzi, con richiamo allo specifico divieto di esportazione ex articolo 36 in Paesi in cui non si applica alla decisione del consiglio dell'OCSE recepita nel regolamento.

Nella sentenza di primo grado segue - in dettaglio – lo stato dei divieti di esportazione rifiuti da Stati comunitari con destinazione Cina, Hong Kong, Malesia e Vietnam, cioè tutti quelli verso i quali sono stati indirizzati i materiali oggetto di indagini, per arrivare a identificare la natura illecita delle specifiche triangolazioni accertate.

Percorsi di rifiuti che, dall'Italia, hanno avuto una prima destinazione formale e una successiva immediata destinazione finale, secondo la seguente ricostruzione (precisandosi che in alcuni Paesi in via di sviluppo è molto elevata la domanda di "materie prime di scarto" per la presenza di numerosissime aziende manifatturiere disposte a riciclare i rifiuti in violazione di legge e delle regole minime di rispetto della salute e dell'ambiente e a realizzare prodotti destinati alla vendita anche nei mercati occidentali, e cioè negli stessi paesi da cui spesso provengono rifiuti):

1. Triangolazione Italia/Hong Kong/Cina: esportazione di rifiuti in plastica in Cina eludendo le prescrizioni in materia di licenza AQSIQ e certificato reimbarco, favorendo il riciclaggio illegale del materiale per la realizzazione di prodotti destinati alla vendita basso costo di manodopera; costituendo Hong Kong un territorio cinese in regime di amministrazione provvisoria, con notevole autonomia in materia finanziaria commerciale e doganale, risulta agevole introdurre il materiale in Cina senza incorrere nei rigidi controlli imposti invece nei porti di frontiera.

2. Triangolazione Italia/Malesia/Vietnam: esportazione di pneumatici fuori uso e cosiddetto "ciabattato" in Vietnam, eludendo il principio di tracciabilità dei rifiuti e favorendo operazioni di riciclaggio prive di qualsiasi controllo e completamente legali.

3. Triangolazione Italia/Corea/Corea: pneumatici fuori uso, formalmente destinati ad impianto coreano autorizzato al trattamento, avevano invece come destinazione reale finale un cementificio coreano dove venivano utilizzati come combustibile.

All'esito del giudizio di primo grado, dunque, il GUP:

1) ha ritenuto riscontrata l'accusa mossa nei confronti di ***** e *****, il primo quale amministratore di fatto e il secondo quale legale rappresentante della ***** S.r.l., di avere fatto parte di un'associazione per delinquere transnazionale dedita al traffico illecito di rifiuti, promossa e coordinata dai coimputati non appellanti ***** , ***** e ***** quest'ultimo in particolare, cittadino cinese comunemente chiamato "Enzo" nei dialoghi oggetto di intercettazione, operava come rappresentante in Italia di imprese di Hong Kong, prive di licenza AQSIQ e che si occupavano delle importazioni di rifiuti nella metropoli asiatica ove in realtà non vi erano impianti di recupero; le materie plastiche esportate dalle aziende italiane, tra le quali la ***** (facente capo agli *****), venivano infatti spediti in Cina e destinate alla cinese Heng Feng Plastic [capi A1, B1, C1 della imputazione];

2) ha ritenuto riscontrata l'accusa mossa nei confronti di *****, con specifico riferimento alla spedizione da parte della società da lei amministrata, ***** S.r.l., priva di licenza AQSIQ, di 38 containers contenenti quasi 1000 kg di rifiuti consistenti in avanzi di materie plastiche, avvalendosi di documentazione falsa che li faceva figurare come destinati alla società di Hong Kong ma in realtà diretti in Cina; affermata la colpevolezza della ***** per il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 152/2006 e delle connesse e strumentali condotte di falso (B1 e C1), il GUP ha per ritenuto che, stante la dimostrazione che i rapporti con l'organizzazione criminale erano curati esclusivamente dal fratello *****, non vi fosse prova oltre ogni ragionevole dubbio della adesione della ***** alla associazione per delinquere di cui al capo A1;

3) ha ritenuto riscontrata l'accusa mossa nei confronti di ***** per i capi A1 e A3 relativi ad altrettante associazioni per delinquere transnazionale dedite al traffico illecito di rifiuti, ritenendo adeguatamente provata l'ipotesi del coinvolgimento dell'imputato nelle illecite esportazioni quale legale rappresentante della ***** S.r.l., in rapporto a due nuclei di fatti: l'esportazione tramite 15 containers di kilogrammi 385 mila di rifiuti speciali (capi A2, B2, C2) e l'esportazione tramite ulteriori 43 containers, avvalendosi di falsa documentazione per kilogrammi 1.092.520 di rifiuti speciali (capi A3, B3, C3). L'attività dell'***** è stata ritenuta organicamente inserita nell'organizzazione di due ulteriori gruppi criminali dediti al traffico illecito di rifiuti, facenti capo a personaggi quali i coimputati non appellanti *****, *****, ***** , ***** , ***** , con riguardo a molteplici spedizioni di rifiuti speciali costituiti da gomma e pneumatici fuori uso. Il meccanismo escogitato dall'associazione di cui al capo A.2. consisteva nel far giungere gli scarti di pneumatici (cosiddetto ciabattato) in Vietnam non come rifiuto, ma come pneumatici usati, indicando come destinazione fittizia la Malesia; meccanismo analogo anche per l'associazione di cui al capo A.3, con la differenza che la destinazione formale era l'impianto di recupero Jawsan, mentre la destinazione reale era un cementificio dove i rifiuti venivano adoperati come combustibile;

4) ha ritenuto riscontrata l'accusa mossa nei confronti di ***** per i capi D ed E per avere esportato illegalmente in Cina, in veste di legale rappresentante della ***** Sas, 265.420 kg di rifiuti speciali costituiti da cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche, tramite 12 containers avvalendosi di falsa documentazione che lasciava intendere la destinazione ad un fittizio impianto di recupero in Hong Kong, in modo da eludere le prescrizioni sulla licenza AQSIQ e sulla certificazione preimbarco CCIC;

5) ha invece assolto ***** – ex art. 530 comma 2 c.p.p. - dai reati rispettivamente ascrittigli nella veste di legale rappresentante della ***** S.r.l., ritenendo non esserci prova certa dell'adesione dell'imputato al disegno criminoso volto a realizzare il traffico illecito in maniera organizzata ex articolo 260 del decreto legislativo 152 del 2006, né del suo concorso nella falsificazione dei documenti;

6) ha proceduto all'irrogazione delle corrispondenti sanzioni amministrative nei confronti degli enti ***** S.r.l. e ***** S.r.l., ritenendo che legali rappresentanti e gestori di fatto avessero agito nell'interesse delle rispettive società.

Conclusivamente, il Gup:

- ha ritenuto provata la responsabilità, in ordine alle rispettive condotte, di ***** , ***** , ***** , ***** e ***** in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in concorso con altri soggetti, tenuto conto della pluralità delle spedizioni e dell'allestimento di mezzi in maniera sistematica e continuativa, ritenendo perciò assorbita la condotta sporadica non organizzata punita titolo di contravvenzione ex articolo 259 del decreto legislativo 152 del 2006;
- ha considerato colpevoli i predetti imputati anche dei reati di falso ideologico in atto pubblico in concorso, con particolare riferimento alle attestazioni rese nei prospetti denominati Allegato VII ai sensi della normativa comunitaria;
- ha ritenuto fondata la contestazione attinente ai reati associativi (art.416 c.p.), in quanto accertata l'operatività di strutture organizzate di uomini e mezzi idonee a configurare tre sodalizi distinti, sul piano ontologico, rispetta alla semplice predisposizione di attività organizzate per il traffico illecito ex art. 260: ha valutato significativa in tal senso la stretta collaborazione, espressiva della cosiddetta *affectio societatis* e funzionale alla commissione di una serie indeterminata di traffici illeciti transfrontalieri di rifiuti in via organizzata (reati fine assieme ai falsi, strumentali allo scopo) fra i due ***** , i due ***** e il cinese ***** detto "Enzo" (capo A1) e fra ***** e il trio ***** , ***** e ***** (capi A2 e A3); per tutte le ipotesi con l'aggravante dell'art. 4 l. 146/2006 perché i gruppi criminali erano impegnati in attività illecite in più di uno Stato (Italia e, volta per volta, nazioni dell'est asiatico).

Con sentenza del 24.1.2018, la Corte di APPELLO di Lecce:

- 1) ha rigettato l'appello del PM avverso l'assoluzione di ***** e della ***** srl dal relativo illecito amministrativo;
- 2) ha rigettato l'appello proposto da ***** e ***** e della ***** Srl, dichiarando prescritte alcune condotte di falso ex art.483 c.p., sulla scorta delle seguenti considerazioni:
 - reputando innanzitutto infondato l'assunto contenuto nell'atto di appello, secondo cui i residui di teli agricoli non rientrerebbero nel codice B3010 del Regolamento CE 1418/2017;
 - considerando irrilevanti, anche ai fini di una invocata "buona fede", i dissequestri che in corso di indagini erano intervenuti in favore della ***** sul presupposto che i teli agricoli non costituissero rifiuto, bensì materia prima secondaria destinata al ciclo produttivo e come tale destinata alla ***** (anziché alla *****);
 - reputando infondata la censura relativa alla misura della pena amministrativa;
 - reputando infondata la doglianza di violazione del divieto di bis in idem, osservando che i giudizi già celebrati per imputazioni attinenti a sequestri di containers sempre a carico della ***** sono

relativi a fatti non inclusi nel presente giudizio, e che in ogni caso non si tratta di giudizi conclusi con sentenze irrevocabili ma con provvedimenti di archiviazione;

- reputando infondate le censure relative alla ritenuta sussistenza della associazione ex art. 416 c.p., ritenendo accertato il fulcro delle attività illecite facente capo al sodalizio ***** – *****, con i quali gli appellanti sono entrati in rapporti affatto occasionali e come meri clienti in rapporti commerciali;

- reputando generica la contestazione specifica in ordine alla ritenuta correttezza di ***** sul presupposto che egli fosse semplice dipendente della ***** amministrata dal figlio;

- reputando infondata la contestazione quanto alla sussistenza del reato di falso contestato al capo C1;

- reputando infondate le doglianze relative al trattamento sanzionatorio.

3) ha rigettato l'appello di ***** e della *****SRL:

- considerando infondato l'assunto difensivo per il quale l'***** e la ***** erano semplici produttori di rifiuti e vittime ignare di reati commessi da altri, alla luce delle molteplici spedizioni di pneumatici alla Jwasan pur nella consapevolezza, o almeno con l'omesso colpevole controllo, che la Jwasan non avesse in realtà un impianto di smaltimento e fosse solo un intermediario verso il cementificio Ssangyoung dove sarebbero stati adoperati in regime di recupero energetico;

- considerando infondata l'eccezione di bis in idem con riferimento alla sentenza del tribunale di Palmi n. 43/2012, sulla constatazione del ben più limitato oggetto della contestazione in quel giudizio e non avendo gli appellanti dimostrato che si tratta delle stesse spedizioni di rifiuti;

- disattendendo l'argomento secondo cui non vi sarebbe stata alcuna spedizione illecita perché la ***** era autorizzata a inviare il triturato di pneumatici al cementificio Ssangyoung; viene citata – al riguardo - la giurisprudenza della Cassazione (sez. III, n. 29727/2013), secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni;

- disattendendo la tesi difensiva della estraneità dell'***** a qualunque accordo associativo illecito, così come ai reati di falso alla luce delle emergenze istruttorie;

- disattendendo la tesi dell'assenza di convenienza economica (osservando, a titolo esemplificativo, che il dato dei cd. costi equivalenti, se non superiori, è solo affermato dalla difesa);

- non condividendo la valutazione del Tribunale della Libertà in sede di riesame della misura cautelare personale, quanto alla dedotta non consapevolezza dell'***** perché egli stesso vittima degli artifici di *****, *****, *****, ***** e *****.

4) ha rigettato (accogliendo il gravame solo sul punto della condanna al risarcimento del danno nei cfr. della parte civile) l'appello di *****, dichiarando peraltro prescritte alcune condotte di falso (capo C1):

- reputando innanzitutto infondato l'assunto contenuto nell'atto di appello secondo cui i residui di teli agricoli non rientrerebbero nel codice B3010 del Regolamento CE 1418/2017;

- considerando irrilevante, ai fini di una invocata "buona fede", il dissequestro intervenuto degli ultimi 7 containers, posto che non vi è prova di una formale destinazione correttamente dichiarata per i primi 41 containers, mentre solo a seguito del sequestro degli citati ultimi 7 containers la ***** si è adoperata per troncare i rapporti con la intermediaria e redigere correttamente i documenti (al fine di ottenere appunto il dissequestro); considerando come mero "dato labiale" l'affermazione secondo cui la ***** possa essere rimasta completamente all'oscuro della triangolazione, ovvero fosse in buona fede, atteso che dalla documentazione in suo possesso traspariva comunque la destinazione finale in Cina sul presupposto che i teli agricoli non costituissero rifiuto, bensì materia prima secondaria destinata al ciclo produttivo e come tale destinata alla ***** (anziché alla *****);

- considerando infondato l'assunto secondo cui le spedizioni incriminate avrebbero avuto ad oggetto non già rifiuti di plastica, bensì materie prime secondarie (argomentando che se così fosse, non si comprenderebbe la necessità della fittizia triangolazione);

5) ha rigettato l'appello di *****:

- reputando infondata l'eccezione di incompetenza territoriale: secondo la CA, la doglianza non considera che il procedimento risultava radicato dinanzi alla DDA di Lecce in ragione di fatti accertati a Taranto, rispetto ai quali le condotte accertate in altre città italiane (nel caso del *****: ***** e *****) risultano connesse, reputandosi come fatto più grave la condotta associativa perpetrata nel territorio pugliese che radica ivi la competenza, indipendentemente dal fatto che tale condotta non sia stata contestata al*****;

- considerando infondato l'assunto secondo cui le spedizioni incriminate avrebbero avuto ad oggetto non già rifiuti di plastica, bensì materie prime secondarie (anche qui argomentando che se così fosse, non si comprenderebbe la necessità della fittizia triangolazione).

2)I RICORSI PER CASSAZIONE e le RICHIESTE della PROCURA GENERALE

RICORSO *** , ***** , *****SRL (avv. Ricca)**

MOTIVI:

1) 606B, C ed E: il ricorrente denuncia falsa applicazione (e relativa illogicità della motivazione) della normativa da applicare per le spedizioni transfrontaliere in CINA per i rifiuti plastici solidi in polietilene - Telo Agricolo per serre LDPE (polietilene a bassa densità), monocomponenti ed omogenei alogenato – codici CER 020104 – 150102 – cod basilea B3010 – costituente una resina alogenata termoplastica di polimeri in etilene a bassa densità LDPE (resina senza restrizioni di spedizioni).

La CA non avrebbe considerato che il rifiuto speciale costituente telo agricolo della ***** è stato ritenuto “tal quale” a quanto dichiarato e pertanto è stato dissequestrato e restituito all’avente diritto (verbale del 11.4.2013).

La CA, non prendendo in esame le memorie, sarebbe soprattutto incorsa in una cattiva lettura del Regolamento CE 1418/2007 e del suo allegato relativo alla esportazione in Cina voce B3010 pag. L. 316/20 dove assolutamente non vi sarebbe scritto quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello a pag.30 della sentenza, secondo cui <<La Cina ha incluso i rifiuti aventi codice internazionale B3010 tra quelli oggetto di attenzione: per alcuni, come le resine sono presenti nella colonna A9, ha vietato l’importazione; altri, e cioè quelli qualificabili come polimeri o come polimerizzati, sono stati inseriti nella colonna D), relativa ai prodotti importabili nel territorio della Repubblica popolare Cinese nel rispetto dei previsti adempimenti. Tali adempimenti consistono, appunto, nella sottoposizione delle spedizioni ai controlli preventivi CCIC (certificato di ispezione pre-spedizione) e nel rispetto di quanto previsto dalle autorizzazioni/licenze SEPA e AQSIQ>>.

Il motivo di ricorso è sviluppato – in maniera particolareggiata – da pag. 16 a pag. 31 (ed è qui da intendersi integralmente riportato).

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso deve ritenersi MANIFESTAMENTE INFONDATO.

Sul punto, una prima immediata constatazione è che la tesi in ricorso presuppone uno scenario (questo sì) connotato da manifesta illogicità, solo che si consideri che, seguendo il ragionamento difensivo - e cioè se fosse vero che i rifiuti dei teli agricoli esportati dai ricorrenti non rientravano nella colonna D [che prevede “altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile”] relativa alla Cina dell’Allegato al Regolamento CE 1418/2007 (relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti) - non vi sarebbe stata necessità alcuna per i ricorrenti di mettere in moto un complicatissimo e rischiosissimo meccanismo di triangolazione (fondato sulla perpetrazione di plurimi ed evidenti falsi ideologici) finalizzato al mascheramento della destinazione finale (Cina, e non Hong Kong).

Ma al di là di tale considerazione, la tesi in ricorso risulta comunque destituita di qualsiasi fondamento sul piano normativo, solo che si osservi che – per come chiaramente affermato nel provvedimento impugnato (e ancor prima, nella sentenza di condanna di primo grado che si salda a quella di appello per le identiche conclusioni, tra le altre, sul punto specifico) - i rifiuti esportati fraudolentemente in Cina, e cioè i teli agricoli conferiti dalle varie aziende al termine del loro utilizzo rientrano pacificamente, per la natura di rifiuto e per la composizione chimica, in quelle voci della citata colonna D (in particolare, in quella di “rottami di plastica”) per le quali la Cina prevedeva specifiche – e fraudolentemente

bypassate – procedure di controllo (sottoposizione delle spedizioni ai controlli preventivi CCIC e rispetto di quanto previsto nelle autorizzazioni/licenze SEPA e AQSIQ).

Sul punto, occorre evidentemente ricordare come questa Sezione (Sez. 3, Sentenza n. 27413 del 26/06/2012, Rv. 253144) – proprio affrontando la stessa odierna vicenda in sede cautelare – si sia già espressa, affermando che, in tema di gestione di rifiuti, i teloni e i film di protezione dei prodotti agricoli non costituiscono "imballaggio" bensì oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole produttive sicché detti oggetti, una volta cessato il loro impiego, vanno considerati rifiuti destinati possibilmente al recupero.

In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato come non possa accogliersi l'impostazione che qualifica come "imballaggi" i materiali oggetto delle spedizioni, facendo discendere da tale impostazione la sottrazione delle spedizioni agli obblighi concernenti la gestione di rifiuti; teloni e film di protezione dei prodotti agricoli infatti sono oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole produttive, con la conseguenza che tali oggetti, una volta cessato il loro ciclo di impiego (trattasi di materiale di rapida degradazione e a forte contaminazione con tutti gli agenti con i quali viene a contatto), vanno considerati rifiuti destinati possibilmente al recupero.

La Corte ha infine chiarito - con conclusione sul cui solco si inserisce la sentenza odierna impugnata - che sia l'esame della tabella allegata al regolamento CE 1418/2007, sia di quella allegata al regolamento 967/2009 consente di includere i film e gli altri teloni utilizzati in agricoltura all'interno dei rifiuti previsti dalla citata colonna D), soggetti alle restrizioni sopra indicate; senza che su tale conclusione possa incidere la ricercata distinzione terminologica che il motivo di ricorso - introducendo un argomento di merito circa la morfologia, ancor più che la composizione chimica, dei rifiuti (che non sarebbero definibili come "rottami") - assume come argomento per rivendicare la liceità delle esportazioni perché aventi ad oggetti beni non soggetti alle succitate restrizioni.

2) 606B ed E – il ricorrente lamenta: l'erronea applicazione dell'art.260 d. lgs. 152/2006 per effetto della mancanza degli elementi costitutivi del reato, trattandosi di spedizioni non soggette alle restrizioni di cui al Regolamento CE 1418/2007 nell'Allegato relativo alla Voce "Cina" pagg. L 316/19-20 – insufficiente motivazione sul punto – erronea applicazione dell'art. 416 comma 1 c.p. in assenza degli elementi costitutivi del reato, non essendo riscontrabile in capo agli imputati alcuna veste di "promotore" (ma – subordinatamente – solo quella di "partecipanti"), in ogni caso non essendo riscontrabile alcun accordo permanente e stabile tra gli stessi al fine di realizzare più delitti, né il protrarsi del tempo delle condotte illecite in quanto per le spedizioni pregresse vi era stato l'avallo e il controllo della Dogana - insufficiente motivazione sul punto.

La Ca non avrebbe in particolare considerato che negli imputati mancava la coscienza e volontà contributiva alla realizzazione del delitto ex art. 260 TUA, potendo semmai residuare la sola responsabilità per i singoli specifici illeciti (per lo più contravvenzionali); altresì, la Ca avrebbe erroneamente ritenuto i

presupposti per il concorso fra il delitto ex art. 260 TUA e l'art. 416 c.p., ammissibile in linea teorica ma nella fattispecie insussistente perchè sono provati solo contatti commerciali fra i soggetti, all'interno dei quali ciascuno di essi ha lavorato nel proprio ambito di competenza.

Il motivo di ricorso è sviluppato – in maniera particolareggiata – da pag. 36 a pag. 51 (ed è qui da intendersi integralmente riportato).

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è da ritenersi MANIFESTAMENTE INFONDATAO.

Sul primo aspetto, quello relativo alla mancanza degli elementi costitutivi del reato ex art. 260 in relazione alla non soggezione alle restrizioni, valgono le medesime considerazioni di cui al motivo precedente; per il resto, il motivo di ricorso si sostanzia in una contestazione fattuale della conclusione raggiunta dai giudici di merito in ordine al carattere organizzato e seriale delle condotte di traffico illecito di rifiuti nonché sulla prova della esistenza di una compagine – e del relativo accordo - per l'esecuzione di indeterminate condotte di esportazione illecita: la motivazione sul punto appare idonea, non percorsa da illogicità interne e in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Quanto alla condotta associativa, occorre considerare:

- per un verso, con riferimento alla questione del “ruolo” degli *****, che *“L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa”* (Sez. 3, sentenza n. 19198 del 28/02/2017, Rv. 269937) e che *“una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna”* (Sez. 2, Sentenza n. 43632 del 28/09/2016, Rv. 268317);
- per altro aspetto, più in generale quanto alla configurabilità del reato di associazione per delinquere, che si richiede solo la predisposizione di un programma criminoso, che ben

può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3, Sentenza n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816) e che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, Sentenza n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540).

A tali coordinate giurisprudenziali appare ispirata la motivazione delle sentenze di merito (che ancora una volta devono considerarsi in maniera unitaria) che hanno illustrato le ragioni che fanno ritenere sussistente un'associazione criminale concentrata su un nucleo essenziale composto dai suoi promotori e organizzatori (in particolare, gli ***** e *****) e da un'articolazione attorno a più settori di esportazione di rifiuti, ciascuno con le proprie peculiarità e i propri modelli organizzativi. In tale disegno complessivo, a carico degli ***** sono stati ravvisati elementi indicanti il ruolo di partecipi dell'associazione contestata al capo A.1. In particolare, è stato evidenziato che, sebbene, il fulcro delle attività illecite abbia fatto capo al sodalizio *****-*****, la condotta dei ricorrenti [consistita in: programmazione di una serie indefinita di esportazioni dei rifiuti, predisposizione degli strumenti tecnici e dei supporti personali necessari per operare un traffico di ingenti dimensioni che richiede visione strategica, selezione dei porti di volta in volta più adatti, capacità di rispondere alle difficoltà che si manifestano; il tutto per un numero di molte decine di trasporti e per ingenti quantità di rifiuti] difetta dei caratteri di episodicità ed estraneità che qualificerebbero gli stessi ricorrenti – come preteso in ricorso - come semplici "clienti" dei servizi altrui e quindi come semplici concorrenti nei reati commessi in occasione delle singole spedizioni, rivelando piuttosto la compartecipazione essenziale ad un complessivo meccanismo fraudolento di cui i ricorrenti hanno condiviso finalità, modalità e programmazione aperta al massimo numero possibile, e dunque indefinito, di spedizioni.

Se tali sono le caratteristiche della condotta, non è necessario che siano esistiti accordi formalmente stipulati fra gli ***** e tutti gli altri partecipi del programma criminoso contestato al capo A.1, risultando sufficiente per l'integrazione della fattispecie associativa la condivisione del progetto criminoso e l'apporto alla sua realizzazione, che sono elementi rivelatori in senso oggettivo della esistenza di un accordo e della sua condivisione.

Come già evidenziato da questa Corte nel provvedimento sopra citato ed emesso in sede cautelare, sul punto può rinviarsi all'ampia giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esistenza del vincolo associativo può ben desumersi dalla stabilità dei collegamenti tra acquirente e fornitore (*mutatis mutandis*, nella fattispecie: tra soggetto "collettore" dei rifiuti e tra i soggetti "spedizionieri" e "importatori"), e cioè da un elemento di fatto che garantisce

al "fornitore" la consapevolezza di poter contare sul sicuro smercio dei beni e, per converso, garantisce all'"acquirente" la sicurezza di poter contare su una fonte stabile di approvvigionamento.

Tale valutazione – come detto - si pone in linea con una costante giurisprudenza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9499 del 29/01/2009, Rv. 243016, si veda la sentenza n. 6790 del 10.05.1990, Anzalone) secondo cui la costante disponibilità, secondo i rispettivi ruoli, alla vendita/acquisto di cose che debbono essere smerciate attraverso canali illeciti finisce per costituire un pilastro della complessa struttura organizzativa, in quanto ne facilita l'attività criminosa, riducendo il rischio penale ed incrementando i profitti; né è di ostacolo alla configurabilità del delitto di associazione per delinquere la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Con la decisione impugnata la Corte territoriale ha fatto buon uso di tali principi, fondando il giudizio di responsabilità penale non solo sulla natura intrinseca delle condotte contestate ai ricorrenti, quanto sul contributo stabile e decisivo, oltre che pienamente consapevole, che gli imputati hanno fornito alle attività illecite dell'associazione. In questo senso appare coerente e logicamente ineccepibile il richiamo che la motivazione opera al contenuto delle intercettazioni telefoniche e telematiche, nonché alle modalità dei contatti e dei trasporti o spedizioni dei prodotti.

Prive di apprezzabile fondamento appaiono anche le doglianze in punto di ritenuto concorso fra i reati di cui all'ex art. 260 TUA (oggi art. 452quaterdecies c.p.) e 416 c.p.

Con specifico riferimento alla possibilità di concorso tra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 TUA e l'art. 416 c.p. (circa quest'ultimo, si richiamano Cass. sent. n. 47602/2012 e Cass. sent. n. 16339/2013, che hanno precisato gli elementi costitutivi del reato: sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare "anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati", indeterminazione del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall'accordo nel concorso di persone, esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminali"; la partecipazione all'associazione implica inoltre il riscontro di un "pactum sceleris" e dell'"affectio societatis"), è stato osservato che, a differenza del primo, la sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indipendente dalla concreta realizzazione dei reati, poiché l'art. 416 c.p. sanziona la mera associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti (cfr. Cass. n.16351/2008; Cass. n.45057/2008; Cass. n.25207/2008; Cass. n.40945/2010).

Si tratta, peraltro, di reati aventi oggettività giuridiche diverse, l'uno ponendosi a tutela dell'ordine pubblico e l'altro della pubblica incolumità e dell'ambiente. Diverso è anche il

numero dei soggetti richiesti al fine dell'integrazione dei due reati; invero, a differenza dell'art. 416 c.p. che si configura quale reato a concorso necessario, nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti non è richiesto un numero minimo di tre soggetti, né che tra i soggetti attivi sussista un vincolo associativo. Diverso è anche il modo di atteggiarsi del dolo, che nel reato di associazione per delinquere si riflette anche nella realizzazione di un indeterminato programma criminoso comune che prescindendo dalla realizzazione dei singoli reati-fine.

Per le ragioni enucleate, può escludersi un rapporto di specialità tra i due delitti che, pertanto, possono concorrere. Ai fini del concorso tra due reati, è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché "la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 260 TUA con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art 260 d.lgs. 152/2006" [Cfr.Cass.sent.n.5773/2014]

Più in particolare, quanto ai rapporti con l'articolo 416 c.p., la Suprema Corte (Cassazione, Sezione III, sentenza n. 18351 del 7 maggio 2008 – Ud. 11.03.2008, in proc. Roma e.a.; conf.: Cassazione, Sezione III, sentenze nn. 45057 del 4 dicembre 2008 e 25207 del 20 giugno 2008) ha stabilito che si configura il reato di cui all'art. 416 c.p., anche, quando il programma criminoso, preveda la commissione di una serie indeterminata di reati non riconducibili solo alla violazione dell'art. 260 d.lgs. 152/2006, come per esempio quando si prevede il ricorso – come nella fattispecie – ad una indeterminata serie di reati di falso.

Tanto premesso in punto di diritto, il motivo di ricorso – lungi dall'evidenziare deficit o illogicità nel percorso motivazionale dei giudici di merito, si risolve in una inammissibile critica nel merito della valutazione delle condotte degli ***** e delle finalità perseguite dagli imputati: critica che però si rivela, come detto, inammissibile, perché riducentesi ad una proposta di diversa lettura degli esiti probatori, basati su assunti smentiti dalle risultanze processuali, tanto (vedasi considerazioni precedenti) sulla natura dei rifiuti esportati, tanto sulle condotte dei ricorrenti, quanto sulla loro consapevolezza dei ruoli di tutti i compartecipi e, conseguentemente, sul dolo.

3) 606, C ed E - il ricorrente lamenta: violazione del "ne bis in idem" ex art. 649 c.p.p. con conseguente violazione artt. 24, 25 e 111 Cost. anche in riferimento all'art. 46 paragrafo 1 della CEDU - mancata

valutazione, da parte della CA, del processo penale tenutosi a Napoli con oggetto la spedizioni di rifiuti del 7.9.2009 di due containers (CBHU874397.7 e CBHU858026.8) che sono gli stessi containers del presente processo, con lo stesso capo di imputazione ex art. 260 d. lgs. 152/2006 tra gli stessi soggetti, con lo stesso oggetto e lo stesso modus operandi, concluso con provvedimento di archiviazione del 11.3.2011.

Il motivo di ricorso è sviluppato – in maniera particolareggiata – da pag. 55 a pag. 65 (ed è qui da intendersi integralmente riportato).

OSSERVAZIONI DELLA PROCURA GENERALE:

Il motivo è MANIFESTAMENTE INFONDATO:

- tanto sotto il profilo del confronto fra i reati rispetto ai quali sarebbe maturata la invocata preclusione processuale (i giudici di merito hanno ampiamente spiegato come i fatti di cui agli altri procedimenti riguardino singole episodi di esportazione di rifiuti che non possono evidentemente sovrapporsi alla ben più ampia contestazione odierna, a cominciare dagli artt. 416 e 452quaterdecies (ex art. 260 c.p.); di modo che la decisione risulta rispettosa del dato normativo e della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale- evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518);

- quanto sotto il profilo dell'efficacia preclusiva del provvedimento invocato, del tutto esclusa, anche alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui Il principio del "ne bis in idem", anche sotto il versante dell'ordinamento euro-unitario, opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitivo del giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di archiviazione (Sez. 2, Sentenza n. 51221 del 15/06/2018, Rv. 275064).

4) 606 B, C ed E - si lamenta: erronea applicazione della legge penale e processuale (e correlato difetto di motivazione) in punto di prescrizione dei reati: non ravvisandosi il comma 1 dell'art. 416 c.p., il reato di cui all'art. 260 TUA è da considerarsi prescritto, essendo cessata l'attività criminosa con il sequestro del 19.10.2009 inerente la spedizione presso il porto di TARANTO, laddove risulta insussistente (perchè non commessa dagli odierni imputati) l'ulteriore affermata condotta inerente la spedizione dal porto di CATANIA – con la conseguente impossibilità di applicazione della estensione al reato ex art.260 TUA del raddoppio dei termini di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, posto che tale legge è entrata in vigore il 28 agosto 2010, ossia successivamente alla sopra indicata ultima condotta del 19.10.2009.

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO, perché anche volendo – per comodità di ragionamento - retrodatare il termine di consumazione del reato ex art. 260 TUA al 19.10.2009 (reato abituale, che non può essere evidentemente parcellizzato secondo le singole condotte di spedizione transfrontaliera come pretende la difesa), non risulta comunque spirato – alla data della sentenza di secondo grado (24.1.2018) il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6, tenuto conto dei periodi di sospensione verificatisi nel corso del processo, pari ad una totale di anni 1, mesi 4 e giorni 3.

5) 606 B e C - omessa notifica dell'avviso ex art. 416bis c.p.p. ad ***** e omessa notifica dell'avviso ex art. 416bis c.p.p. all'avv. Ricca quale difensore della *****

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO, in quanto l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato – come nella fattispecie in esame - della richiesta di giudizio abbreviato (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014 Rv. 258813).

6) 606 B, C, D ed E - in ordine alla determinazione della pena inflitta e delle pene accessorie a seguito della violazione dell'art. 260 d.lgs. 152/2006, nonché delle sanzioni per l'illecito amministrativo. -

Il motivo di ricorso è sviluppato – in maniera particolareggiata – da pag. 71 a pag. 75 (ed è qui da intendersi integralmente riportato).

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO, risolvendosi in critiche alla dosimetria della pena principale, di quelle accessorie e di quelle amministrative che - facendo sostanzialmente leva su considerazioni che ripercorrono la vicenda sostanziale e

processuale – si sostanzia in una protesta relativa alle scelte sanzionatorie (attestantesi su soglie non certo prossime ai massimi edittali) dei giudici di merito che appaiono del tutto legittime, dovendo ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza – come avvenuto nella fattispecie - gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 25/09/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258410

7) 606 D ed E – sulla costituzione del ***** come parte civile e sulla condanna al risarcimento in favore di tale ente – illogicità della motivazione nella parte in cui la CA ha dato atto che il consorzio ***** (cui la ***** era iscritta) ha dato atto, nella certificazione rilasciata, dell'adempimento della ***** a tutte le obbligazioni consortili e della sua conseguente qualità di soggetto incaricato ex ar. 234 d. lgs. 152/2006 – erronea applicazione del citato art 234 in ordine alla necessità del “concerto” del ***** per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti a base di polietilene.

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è **MANIFESTAMENTE INFONDATO**, dovendosi condividere sul punto le puntuali considerazioni del giudice di merito sul ruolo pubblico del ***** e sul danno arrecato dalle condotte criminose al corretto svilupparsi dell'iter procedimentale – normativamente previsto – nella gestione dei rifiuti in plastica.

Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare come – a parere di questo Ufficio di Procura Generale – la pena inflitta risulti illegale per effetto della erronea applicazione della aggravante della transnazionalità (art. 4 legge 146/2006).

Come noto, le SSUU “Adami” (Sez. U, Sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255035) hanno affermato che, se è vero che l'aggravante speciale della transnazionalità presuppone solo che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, tale aggravante è intanto applicabile al reato associativo alla precisa condizione che il gruppo criminale organizzato transnazionale **NON** coincida con l'associazione a delinquere.

Orbene, nella fattispecie:

- la stessa imputazione non solo non dice alcunchè al riguardo, ma anzi indica esattamente l'opposto, nel senso che dalla piana lettura del capo A1 non si evince alcun riferimento o dato fattuale che permetta di configurare, *anche solo in astratto*, un rapporto, in senso causalmente orientato, fra due entità criminali distinte;
- dalle sentenze di merito si ricava poi che i giudici di prime e di seconde cure si sono pressoché limitati ad applicare automaticamente l'aumento per l'aggravante, senza minimamente segnalare in motivazione elementi dai quali poter ritenere qualcosa di diverso da ciò che, contrariamente al mero richiamo formale all'art. 4 della legge 146/2006, appariva come detto già compiutamente descritto in rubrica in senso opposto, e cioè che l'associazione di cui al predetto capo A1 coincideva e coincide esattamente (per identità di soggetti, di struttura, di rapporti) con il gruppo criminale organizzato impegnato su più Stati: donde la non prospettabilità, già *in astratto*, di alcun contributo causale di un gruppo criminale organizzato in favore di un altro gruppo avente connotazione associativa.

In altri termini, nella fattispecie (come ricordato dalle citate SSUU "Adami") vi era e vi è una impossibilità "ontologica" di configurare e contestare l'aggravante, perché qui la transnazionalità non è – *per tabulas e ab origine* (e cioè senza necessità di operare alcuna valutazione nel merito che sarebbe evidentemente preclusa in sede di legittimità) – elemento qualificativo di un diverso (ed inesistente già nella prospettazione accusatoria) gruppo criminale, quanto piuttosto mera caratteristica dell'associazione, in piena consonanza con la definizione fornita da precedente art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne deriva che l'aver poi ritenuto – da parte dei giudici di merito – la (inconfigurabile, secondo lo stesso capo di imputazione) aggravante al momento della dosimetria della pena irrogata nei confronti degli *****, integra un errore che, nei termini anzidetti, assume i connotati di un vero e proprio equivoco di fatto, emendabile in sede di legittimità anche in assenza, come nella fattispecie, di specifico motivo di ricorso.

Si chiede pertanto alla Corte - sul solco dell'insegnamento che assegna al giudice di legittimità il potere/dovere (tranne che nei casi di ricorso inammissibile per tardività) di espungere illegali (cfr., ad esempio, Sez. 3, Sentenza n. 6997 del 22/11/2017, Rv. 272090, secondo cui "*L'illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile*"), di voler procedere, nel dichiarare INAMMISSIBILE il ricorso, all'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, di cui si chiede la rideterminazione mediante l'eliminazione dell'aumento operato dal giudice per la inesistente aggravante.

CONCLUSIONI: ANN. S.R. limitatamente alla pena inflitta con eliminazione, a cura della Corte, dell'aumento per l'aggravante ex art. 4 legge 146/20006. INAMMISSIBILITA' del ricorso nel resto.

RICORSO *** e ***** SRL (avv. Murone e avv. Bevilacqua) MOTIVI:**

1) 606 C in relazione ad art. 111 Cost. e 552 lettera C c.p.p. per avere le sentenze di merito rigettato le eccepite nullità delle imputazioni di cui ai capi A2, B2, C2, A3, C3 per non sufficiente determinatezza delle contestazioni, in punto di omessa indicazione del luogo di destinazione delle spedizioni trans frontaliere e dei titoli abilitativi ritenuti mancanti.

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO, posto che l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (cfr. fra altre, Sez. 4, Sentenza n. 18776 del 30/09/2016, Rv. 269880)

2) 606 C ed E in relazione ad art.125, 192 comma 3, 238bis e 546 comma 1 lett. E e 649 c.p.p. per violazione del "ne bis in idem", in relazione al giudicato già formatosi in altro procedimento (Trib. PALMI, sentenza del 18.1.2012, assoluzione dell'***** per art. 259 d. lgs. 152/2006 in ordine alla spedizione del 28.1.2010 dal porto di GIOIA TAURO) con riguardo ai fatti contestati nelle imputazioni di cui ai capi A3, B3 e C3.

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO, valendo – *mutatis mutandis* – quanto già osservato in ordine al motivo n. 3 ricorso ***, circa la non**

“medesimezza” del fatto e la mancanza del carattere irrevocabile del provvedimento ipoteticamente preclusivo.

3) 606 B ed E in relazione alla Convenzione di Basilea del 22.3.1989, alla Direttiva CEE 1013/2006 e 1418/2007, agli artt. 194, 212, 256, 259, 260 TUA - omessa valutazione dell'esistenza di titoli abilitativi in capo alla *** per svolgere attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'invio di “triturato” di pneumatici al cementificio Ssangyoing in Corea del sud – omessa valutazione delle licità delle spedizioni transfrontaliere**

Il motivo di ricorso è sviluppato – in maniera particolareggiata – da pag. 9 a pag. 13 (ed è qui da intendersi integralmente riportato).

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso – che si riallaccia alla doglianza contenuta nell'atto di appello secondo cui non vi sarebbe stata alcuna spedizione illecita perché la *** Srl era autorizzata a inviare i pneumatici fuori uso e il triturato di pneumatici – è MANIFESTAMENTE INFONDATO.**

Vale anche in questo caso la preliminare immediata constatazione per la quale la tesi difensiva presuppone uno scenario, questo sì, connotato da manifesta illogicità, solo che si consideri che, seguendo il ragionamento difensivo e cioè se i PFU e il cd. “ciabattato” potevano essere legittimamente esportati, rispettivamente, verso il Vietnam (anziché in Malesia) e in favore del cementificio coreano Ssonyang (anziché sempre presso il fittizio impianto coreano di riciclo Jwasan), non vi sarebbe stata necessità alcuna per i ricorrenti di mettere in moto il comprovato rischiosissimo meccanismo di triangolazione (fondato sulla perpetrazione di plurimi ed evidenti falsi ideologici) finalizzato al mascheramento della destinazione finale.

Più in generale, la tesi difensiva dimentica di considerare che la circostanza che la *** (società dell'*****) fosse in possesso di autorizzazione amministrativa per l'esercizio di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi individuate dai codici R13 e R3 e R4 di cui all'allegato C della parte IV del D. Lgs. 152/2016 non eliminava affatto l'obbligo – esattamente ricordato dalla CA – di accertare che, nel conferire i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento, tali soggetti fossero debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni.**

Ebbene, nella fattispecie il giudice del merito ha illustrato ampiamente gli univoci elementi indicanti che l'*** (e per lui la *****) non solo non ebbe a rispettare tale dovere, ma che era anzi, per lo meno da un certo momento in poi, fosse perfettamente a**

conoscenza che i rifiuti non sarebbero affatto giunti al terzo formalmente indicato per le successive operazioni di recupero/smaltimento: donde la sussistenza di tutti presupposti per ritenere legittima la condanna, anche sul piano soggettivo, essendo ben oltre superata la soglia del semplice omesso controllo (pure sufficiente a fondare la responsabilità per il reato di gestione illecita di rifiuti secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata: Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 04/06/2013, Rv. 255876).

4) 606 B ed E in relazione alla Convenzione di Basilea del 22.3.1989, alla Direttiva CEE 1013/2006 e 1418/2007, agli artt. 194, 212, 256, 259, 260 TUA e art. 416 c.p. –

Il motivo di ricorso è sviluppato – in maniera particolareggiata – da pag. 13 a pag. 21 (ed è qui da intendersi integralmente riportato).

5) 606 B, C ed E in relazione ad art. 416 c.p. e art. 4 legge 14672006 – mancanza degli elementi costitutivi partecipazione associazione e al traffico illecito

Il motivo di ricorso è sviluppato – in maniera particolareggiata – da pag. 21 a pag. 26 (ed è qui da intendersi integralmente riportato).

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE:

I motivi di ricorso sub 4 e 5 possono essere affrontati congiuntamente – perché sono accomunati da un plurimo fascio di censure avverso il giudizio di sussistenza della condotta ed art. 260 TUA ed ex 416 c.p. – ma meritano, ad avviso di questa Procura Generale, una valutazione differenziata in relazione alle due diverse fattispecie ascritte al ricorrente ***:**

- INAMMISSIBILI appaiono le doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato ex art. 260 TUA (oggi art. 452quaterdecies c.p.), perché dietro lo schermo del presunto errore di diritto e/o del difetto di motivazione si cela una sostanziale contestazione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito circa la piena consapevolezza, da parte dell'*** (e, attraverso lui, della *****), della effettiva destinazione dei rifiuti; in particolare, si vedano sul punto le puntuali osservazioni contenute alle pagg. 38 e ss. della sentenza odierna impugnata, laddove la CA si confronta specificamente con gli argomenti difensivi relativi alla sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi e alla telefonata intercettata che sembrerebbe deporre in senso contrario alla tesi accusatoria, spiegando perché tali elementi non assumono alcuna rilevanza alla luce di un contesto probatorio in**

cui il dirottamento dei rifiuti verso destinazione diversa da quella dichiarata era – come detto - fatto noto all'*****, come dimostrato dalla corrispondenza in atti con il correo ***** e con il tal ***** (*****); spiegando altresì come l'*****, anche dopo aver formalmente appreso di una diversa effettiva destinazione dei suoi rifiuti (della quale, accedendo per comodità di ragionamento alla ipotesi difensiva, sarebbe stato sino a quel momento ignaro), abbia continuato ad effettuare spedizioni all'impianto ***** pur sapendo che tale ditta era solo un mero intermediario e che i rifiuti sarebbero confluiti presso un cementificio;

- FONDATA appare invece la denuncia di vizio di motivazione in ordine alla partecipazione dell'***** nelle due associazioni criminali di cui ai capi A2 e A3.

Ed invero, premesso che dalla comprovata responsabilità dell'***** nei reati di attività organizzate per il traffico di rifiuti non può automaticamente discendere, in alcun modo, la colpevolezza per la partecipazione alle associazioni suddette, per affermare la stessa occorre che i giudici di merito dimostrassero, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del reato tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.

Ciò posto, è vero che la condotta di partecipazione può ascriversi anche a chi aderisca al programma criminoso adottato da un gruppo associativo più ristretto e già costituito, così come è altrettanto incontestabile che il dolo del delitto di associazione a delinquere - integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente - può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 50334 del 02/10/2013, Rv. 257845): tuttavia, per la legittimità di una tale operazione deduttiva è necessaria una compiuta disamina dei singoli reati fine ex art. 260 TUA che sia pienamente rivelatrice dell'adesione consapevole ad un programma finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti (che pure possono essere identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie associativa: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816), adesione che giustifica, in ragione della pericolosità sociale di tale *pactum sceleris*, il fondamento della sanzionabilità penale di una condotta di per se stessa meramente negoziale.

Orbene, proprio la disamina degli elementi in fatto indicati a supporto del giudizio sulla partecipazione dell'***** alle associazioni sub A2 e A3 – sollecitata dalle osservazioni critiche compendiate nel motivo di ricorso in esame - lascia evidentemente insoddisfatti.

Ed invero, il giudice di prime cure, all'esito di un (corretto) ragionamento motivazionale sulla sussistenza degli elementi costituiti del reato ex art. 260 ascritto all'***** ed in particolare in ordine alla piena consapevolezza di questi ad effettuare, in accordo con il *****, il *****, il ***** e gli*****, illecite spedizioni transfrontaliere di

rifiuti, si limitava ad affermare che "...Si può quindi fondatamente ritenere che *****, anche per il copioso numero di spedizioni effettuate, fosse un anello importante della catena sottesa ai sodalizi criminali diretti da *****, *****, ***** e dagli *****, che potevano fare affidamento su una serie di imprese interessate allo smercio illecito di rifiuti, come nella specie la *****, al fine di gestire un redditizio traffico illecito a livello internazionale, confidando nella collaborazione di intermediari dell'est asiatico ed i spedizionieri in grado di falsificare la documentazione... (pag. 46 sentenza GUP Lecce)": ebbene, a fronte della evidente genericità delle valutazioni del primo giudice, non era consentito alla Corte di Appello territoriale di riferirsi pedissequamente ai reati fine limitandosi ad affermare che "... L'*****, con la sua società, si è stabilmente prestato (il numero dei trasporti ne è riscontro) al meccanismo della triangolazione..." (pag. 42 sentenza CA Lecce), senza ricavare dalla disamina analitica dei singoli episodi delittuosi – ed adeguatamente motivare - la prova di un apporto partecipativo non limitato alle sole spedizioni accertate, ma piuttosto dimostrativo di una stabile e tendenzialmente illimitata disponibilità oggettiva e soggettiva al conferimento di rifiuti destinati ad esportazioni illecite, e perciò rivelatore di un'adesione ad un progetto di commissione di una serie indeterminata di delitti ex art. 260 TUA (e di connessi falsi ideologici).

Nell'affermare infatti l'ammissibilità del concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), la già citata sentenza n. 5773/2014 di questa Sezione Terza ha ricordato che, ai fini di tale concorso, è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso.

Difetta in altri termini - e concludendo - un sufficiente bagaglio motivazionale idoneo a dimostrare - sulla base degli elementi probatori a disposizione e superando gli elementi addotti in senso contrario (ad esempio: il tenore di una captazione, che la difesa indica come indizio di estraneità e che il giudicante interpreta invece come abile tentativo di camuffare la propria responsabilità) che la comprovata compartecipazione dell'***** alle esportazioni illecite sia, al di là di ogni dubbio razionale, priva dei caratteri di episodicità ed

estraneità che qualificherebbe lo stesso ricorrente come mero concorrente nei reati commessi in occasione delle singole spedizioni, rivelando piuttosto la compartecipazione essenziale ad un complessivo meccanismo fraudolento di cui il ricorrente abbia condiviso finalità, modalità e programmazione aperta al massimo numero possibile, e dunque indefinito, di spedizioni.

Anche per il ricorso ***** valgono – evidentemente in via subordinata nella ipotesi di non condivisione delle osservazioni relative al reato ex art. 416 c.p. e di ritenuta inammissibilità o rigetto del ricorso dell'imputato sul punto specifico – le considerazioni e la richiesta precedentemente formulata in punto di illegalità della pena per effetto della erronea applicazione della aggravante della transnazionalità (art. 4 legge 146/2006).

6) 606 B - erronea applicazione della legge penale in punto di prescrizione di alcuni reati di cui ai capi B2 e B3 e C2 e C3: erroneamente è stata indicata come cessata l'attività criminosa con il sequestro di n. 4 containers in Gioia Tauro del 28.10.2010, mentre invece tale sequestro è del 28.1.2010

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è INAMMISSIBILE.

E' vero che il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, e ciò anche (e questo non è il caso) se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, ma ciò solo a condizione che, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 27019 del 16/06/2015, Rv. 263879) : il che è esattamente ciò che invece si chiede a questa Corte sollecitando ad una diversa valutazione che peraltro non sembra essere stata nemmeno oggetto dei motivi di appello.

In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi difensiva – per mera comodità di ragionamento - il termine di consumazione del reato ex art. 260 TUA al 28.1.2010 (reato abituale, che non può essere evidentemente parcellizzato secondo le singole condotte di spedizione transfrontaliera come pretende la difesa), non risulta comunque spirato – alla data della sentenza di secondo grado (24.1.2018) il termine massimo di prescrizione, pari ad

anni 7 e mesi 6, tenuto conto dei periodi di sospensione verificatisi nel corso del processo, pari ad una totale di anni 1, mesi 4 e giorni 3.

7) 606 B ed E - sulle mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena a seguito della ritenuta continuazione

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO, risolvendosi in critiche alla dosimetria della pena principale, di quelle accessorie e di quelle amministrative che - facendo sostanzialmente leva su considerazioni che ripercorrono la vicenda sostanziale e processuale - si sostanzia in una protesta relativa alle scelte sanzionatorie (attestantesi su soglie non certo prossime ai massimi edittali) dei giudici di merito che appaiono del tutto legittime, dovendi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza - come avvenuto nella fattispecie - gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 25/09/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258410

8) 606 B in relazione agli artt.2,5,9, 19 e 25undecies d. lgs. 31/2001 - si lamenta: erronea affermazione della responsabilità amministrativa della ***** e conseguente erronea applicazione delle sanzioni interdittive, nonché della confisca per equivalente del profitto del reato - l'introduzione dell'art. 260 TUA nel catalogo dei reati presupposto è avvenuta in data 16.8.2011 (per effetto del d. lgs. 211/2011), ossia in epoca successiva alla commissione delle condotte illecite - erronea applicazione retroattiva delle sanzioni e della confisca

OSSERVAZIONI delle PROCURA GENERALE: il motivo è preliminarmente INAMMISSIBILE per le ragioni esposte in relazione al motivo n. 6.

CONCLUSIONI: ANN. C.R. limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p.; in subordine, ANN. S.R. limitatamente alla pena inflitta con eliminazione, a cura della Corte, dell'aumento per l'aggravante ex art. 4 legge 146/20006; INAMMISSIBILITA' nel resto del ricorso

RICORSO *** (avv. De Feo)**

MOTIVI:

1) 606 B, C ed E – erronea dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 260 TUA – mancanza elemento oggettivo, elemento soggettivo del reato e in ogni caso carena di riscontri probatori –

Vi sarebbe un generale equivoco sul fatto che secondo la CA il giudice di prime cure avrebbe ritenuto provata la responsabilità della ***** per tutti i 48 episodi di cui al capo di imputazione, laddove invece un corretta lettura della prima sentenza evidenzia che si parla solo di un unico episodio afferente 7 containers e cioè della spedizione del 16 maggio 2008, episodio nel quale l'ufficio doganale contesta, per la prima volta, non la mancata rispondenza a verità (rispetto alla polizza di carico) del materiale ivi contenuto (*cascami e ritagli di materie plastiche sottoposti ad operazioni di recupero*), bensì la sua qualificazione come materia prima secondaria – inoltre la dichiarazione non sarebbe ideologicamente falsa, perché sia nel contratto di base che nell'Allegato VII al reg CE 1013/2006 (prodotti successivamente su richiesta del 16.5.2008 della Dogana che ne lamentava la mancanza) la ***** viene indicato come committente/destinatario finale, mentre le ***** è indicato come mero agente – tanto è vero che il carico viene DISSEQUESTRATO - di qui, la mancanza dell'elemento oggettivo e, quanto meno, di quello soggettivo, essendo la ***** estranea alle “triangolazione” – infine, è contestata anche l'affermata NATURA di RIFIUTO del materiale in questione, intanto perché affermazione non sorretta da idonea motivazione e poi perché erronea, trattandosi di residui di lavorazioni industriali di cui è ammesso il recupero e riutilizzo, ai sensi del DM 5.2.1998 [che si continuava ad applicare *ratione temporis* ai sensi del comma 3 dell'art. 181bis del TUA all'epoca vigente e poi abrogato dall'art. 39 comma 3 bis della legge 205/2010] ed ai sensi dell'art. 184ter d. lgs 152/2006.

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO:

- **intanto, non risultando affatto che il giudice di primo grado abbia delimitato l'analisi alla sola spedizione del 16 maggio 2008, risultando semplicemente (dalla lettura della sentenza di secondo grado...) che siffatta spedizione è degna di specifica menzione perché è quella a seguito della quale risulta un intervento diretto della ***** ai fini dello sblocco degli ultimi 7 containers bloccati dalla dogana e di poi soggetti a sequestro (poi revocato dal PM sul presupposto – da reputarsi del tutto errato – della natura di materie prime secondarie – dei rifiuti ivi contenuti);**
- **più in generale, risolvendosi il motivo di ricorso ancora una volta in un tentativo di contestare gli esiti probatori chiaramente indicanti una triangolazione vietata, di cui la ***** , in quanto rappresentante legale della società ***** , non poteva non**

essere perfettamente a conoscenza, come dimostra il suo successivo intervento; quanto alla natura di rifiuti soggetti a restrizioni, valgano le considerazioni espresse in precedenza.

2) 606 B – erronea dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 260 TUA in relazione alla erronea qualificazione come “rifiuto”

L'art. 184ter del d. lgs. 152/2006 (introdotto con d. lgs 205 del 3.12.2010) contiene norme in materia di “cessazione della qualità di rifiuto” – la CA avrebbe errato nel ritenere che le modifiche apportate dal d. Lgs. 205/2010 siano irrilevanti perché introdotte in epoca solo successiva: al contrario, si tratterebbe di una vera e propria *abolitio criminis*, perché la nozione di “rifiuto” attinge sia l'elemento materiale della condotta sia l'elemento normativo speciale, ossia lo speciale status giuridico della res che lo assoggetta a speciali e specifiche prescrizioni normative, la cui violazione comporta la concretizzazione del reato.

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO.

Quand'anche si accedesse, per comodità di ragionamento, alla tesi difensiva – che prospetta una sopravvenuta cessazione della qualità di “rifiuto”, è appena il caso di ricordare i principi ermeneutici elaborati dalle Sezioni Unite, che nel corso degli ultimi anni hanno stabilito alcuni punti fermi in tema di effetti della successione della legge extrapenale, l'indagine sugli effetti penali della successione di leggi extrapenali va condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto concreto.

In particolare, a partire dalle S.U. Magera (S.U., n. 2451 del 27/09/2007, Magera, Rv. 238197, la Cassazione ha affermato che per individuare il campo di applicazione del secondo comma dell'art. 2 cod.pen. non ci si può limitare a considerare se il fatto, punito in base alla legge anteriore, sia punito, o meno, in base a quella posteriore

L'indagine sugli effetti penali della successione di leggi extrapenali va infatti condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto concreto: non basta riconoscere che oggi il fatto commesso dall'imputato non costituirebbe più reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extra penale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo questa rimasta immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extra penale sia cambiata e in parte non sia più prevista come reato". "La successione avvenuta tra norme extra penali non incide invece sulla fattispecie astratta, ma comporta più semplicemente un caso in cui in concreto il reato non è più configurabile, quando rispetto alla norma incriminatrice la modificazione della norma extra penale comporta solo una nuova e diversa situazione di fatto".

Sono principi che vengono anche ribaditi nella sentenza delle S.U. Niccoli (S.U., n. 196601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv.239400) nella quale, dopo aver richiamato espressamente le sentenze Giordano e Magera, si afferma testualmente che per accertare l'abolitio criminis "occorre verificare se la norma extrapenale incida su un elemento della fattispecie astratta, non essendo di per sé rilevante una mutata situazione di fatto che da quella norma derivi". Il principio era già stato affermato anche nella sentenza S.U. Magera, nella quale si precisava che nell'ambito della fattispecie penale, le norme extrapenali non svolgono tutte la stessa funzione e che "occorre operare una distinzione tra le norme integratrici della fattispecie penale e quelle che tali non possono essere considerate" e che "una nuova legge extrapenale può avere, di regola, un effetto retroattivo, solo se integra la fattispecie penale, venendo a partecipare della sua natura, e ciò avviene, come nel caso delle disposizioni definitorie, se la disposizione extra penale può sostituire idealmente la parte della disposizione penale che la richiama", come nel caso delle norme penali in bianco che costituiscono il precetto.

Ancora più chiaramente si sono espresse le successive S.U. Rizzoli (S.U. n. 24468 del 26/02/2009, Rv. 243585) che hanno affermato che in materia di successione di leggi penali, in caso di modifica della norma incriminatrice, per accertare se ricorra o meno abolitio criminis è sufficiente procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.

Ciò posto, nel caso in esame, l'eventuale modifica alla classificazione dello specifico materiale come rifiuto o meno non è – con tutta evidenza - norma integratrice della fattispecie penale, dovendo essere considerata quale "fatto" in sé che lascia del tutto immutata la fattispecie contestata; si è in sostanza completamente al di fuori di una norma extrapenale chiamata ad integrare una norma penale, ovverosia una norma incriminatrice che è caratterizzata dalla previsione di un precetto destinato a completarsi attraverso il rinvio ad una norma esterna in funzione di integrazione tecnica. Né - l'eventuale modifica normativa propugnata in ricorso - è in alcun modo preordinata a chiarire il significato di termini usati in una disposizione incriminatrice che sostituendo la parte della previsione sanzionatoria che la richiama, contribuisce a tracciare il perimetro di rilevanza penale dell'illecito.

3) 606 B e C – erronea conferma della sussistenza della aggravante speciale ed a effetto speciale della "transnazionalità", aggravante invece esclusa dal GIP, in assenza di appello del PM – violazione del divieto

di reformatio in peius – l'applicazione della aggravante si è riflessa NON solo sulla pena, MA ANCHE sulla non ritenuta intervenuta prescrizione

4) 606 B – in ogni caso, inconfigurabilità della aggravante speciale ed a effetto speciale della “transnazionalità”- si osserva che la ***** è stata assolta dal reato ex art. 416 c.p., mentre è stata ritenuta concorrente nei reati *fine e strumento* (260 e falsi): orbene, siccome – secondo il ricorrente - l'aggravante in questione è in astratto applicabile al concorrente NON associato solo allorché il gruppo organizzato transnazionale non sia composto da alcun concorrente nel reato, posto che pacificamente la ***** ha concorso nei reati fine e strumento con gli stessi associati del sodalizio transnazionale, nei suoi confronti l'aggravante non può operare.

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

I motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente ed appaiono INFONDATI.

E' senz'altro vera la premessa del ragionamento difensivo, nel senso che è vero che la CA ha ritenuto non prescritto il reato ex art. 260 TUA (altrimenti prescritto prima della sentenza di secondo grado) proprio in ragione della aggravante della “transnazionalità”, aggravante che però era contestata formalmente (e malamente, per le ragioni esplicitate in precedenza) solo per il reato associativo dal quale la ricorrente è stata assolta; è anche vero che il giudice non fa menzione alcuna, nemmeno implicita, di tale aggravante, in sentenza, se non per adoperarla per rigettare il motivo di appello.

Ciò posto, ad avviso di questa Procura Generale si deve però ritenere – differentemente da quanto opina la difesa – che l'aggravante della transnazionalità, al di là della sua non contestazione in senso formale (ossia come indicazione - nel capo di imputazione relativo al reato di traffico illecito di rifiuti - della norma di riferimento ex art. 4 legge 146/2006 ovvero come enunciazione mediante formule del tipo: “con il contributo causale di un gruppo organizzato internazionale...”), sia stata tuttavia “oggettivamente” contestata nella sostanza della relativa imputazione, come evincibile dalle circostanze di fatto della condotta, che rendono evidente la enunciazione e dunque la contestazione di un contributo, in senso causale, da parte di un “gruppo organizzato transazionale”.

In tale prospettiva, risulta rispettato il principio giurisprudenziale secondo cui “ai fini della contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, non è indispensabile una formula specifica espressa con una particolare enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto che lo integrano” (Sez. 1, Sentenza n. 51260 del 08/02/2017, Rv. 271261) .

E d'altra parte, la contestazione dell'aggravante ex art. 4 legge 146/2006 è – al di là della sua omissione formale – da considerarsi praticamente *in re ipsa*, posto che è inconcepibile sul piano logico che “non” sia aggravato dalla transnazionalità il reato-fine ex art. 260 TUA realizzato – per come chiaramente evincibile “in fatto” dalla piana lettura dei relativi capi di imputazione - da una associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità (meglio: transnazionale) costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti ex art. 260 TUA sotto forma di esportazioni illegali di rifiuti all'estero ed avvalendosi di un organizzazione che vede il coinvolgimento di soggetti e strutture stranieri.

Si intende dire in altri termini che se è aggravata dalla transnazionalità (o comunque transnazionale, come meglio sarebbe da qualificare l'associazione, secondo quanto sopra detto) un'associazione a delinquere costituita per commettere una serie di esportazioni illegali di rifiuti all'estero, *a fortiori* non possono non essere aggravate dalla transnazionalità quelle stesse esportazioni illegali che ne costituiscono i reati fine già accertati, indipendentemente dal fatto che vi sia stata una enunciazione formale della aggravante del relativo capo di imputazione: una volta provato il gruppo organizzato e i fatti commessi grazie al suo contributo secondo le connotazioni modali descritte (e dunque contestate) nel capo di imputazione, l'aggravante è in definitiva “automatica”.

Se così è, nessuna rilevanza riveste il fatto che la circostanza non sia stata considerata ai fini della dosimetria della sanzione per il reato-fine ex art. 260, non potendosi da tale fatto dedurre la prova di una sua esclusione, anche implicita, da parte del giudice: trattandosi di circostanza infatti di natura “oggettiva”, che attiene alle modalità strutturali della condotta, una volta provata in sentenza (come chiaramente si evince nella fattispecie) la sua sussistenza dal punto di vista fenomenico, la sua ridondanza sulla pena è questione che non può evidentemente incidere sulla sua esistenza, anche ai fini della prescrizione.

Non vi è necessità, dunque, di rinvenire tracce motivazionali di un espresso riconoscimento dell'aggravante, come nel caso della recidiva di recente portato alla attenzione delle Sezioni Unite (Sez. U, *Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, Rv. 275319*, secondo cui, *“in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato”*), posto che la circostanza della transnazionalità, già di per se stessa non attinente alla persona del colpevole, sfuggeva e sfugge - nella fattispecie - a qualsiasi possibilità di diverso apprezzamento giudiziale della sua sussistenza (se non, ovviamente, come valutazione della sua incidenza sulla concreta gravità del fatto al momento della dosimetria della pena).

Detto in parole più semplici: il fatto, per come ritenuto avveratosi secondo le cadenze modali descritte in imputazione, o era aggravato dalla transnazionalità, o – semplicemente - non era; per escludere l'aggravante, il giudice, avrebbe dovuto pronunciarsi "in negativo", escludere in radice la stessa condotta criminosa.

Appare dunque legittimo l'operato della CA, a prescindere dalla considerazione che il fatto che la circostanza sia stata adoperata per il calcolo della prescrizione costituisce comunque un indice che il giudice l'ha ritenuta, sebbene implicitamente.

5) 606 B in relazione ad art. 157 c.p. con riferimento ad art.260 Tua e ai delitti di falso MANCATA rilevazione della intervenuta prescrizione già all'epoca della sentenza di appello, trattandosi di episodi l'ultimo dei quali è datato al maggio 2008 - mentre è errato il riferimento, contenuto in sentenza, all'aprile 2009 quale data ultima, perché riferita alle condotte associative alle quali la ***** è stata ritenuta estranea

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

Il motivo di ricorso è MANIFESTAMENTE INFONDATO per le stesse ragioni indicate al punto 6) del ricorso *** (e cioè che se è vero che il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, ciò può avvenire solo a condizione – qui non rispettata - che a tal fine non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.**

CONCLUSIONI: RIGETTO del ricorso.

RICORSO *** (avv. Cariello) MOTIVI:**

1) 606 B – sul rigetto della eccezione di incompetenza per territorio (in favore di Livorno, luogo di commissione dei 2 capi – D ed E – contestati al *****) – è contestata la ritenuta vis attrattiva dei reati di Taranto

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

Il motivo potrebbe avere - in astratto - una sua fondatezza, in quanto:

- per consolidato principio di diritto, costantemente affermato da questa Suprema Corte, la connessione tra procedimenti ex art.12 c.p.p., comma 1, lett. b), opera esclusivamente nell'ipotesi in cui i reati legati dal vincolo della continuazione riguardino gli stessi imputati e, quindi, solo in tal caso trova applicazione il criterio dettato dall'art. 16 c.p.p., comma 1, per la individuazione del giudice territorialmente competente;
peraltro, anche con riferimento alla configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), questa Corte ha affermato che la stessa è configurabile solo se vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, (cfr. Sez. 4, 10.3.2009 n. 27457, Ruiu, RV 244516);
- orbene, nel caso in esame, al *****, imputato per i reati di cui ai capi D) ed E), non è contestato alcuno dei reati associativi o dei reati fine: se la numerazione ha un senso, infatti, i capi D ed E sono del tutto sganciati dai gruppi di reati precedenti, che proprio perché principiano con A, B e C con le varie sottonumerazioni, indicano una precisa ripartizione teleologica che invece appare esclusa per le condotte sub D ed E, che paiono essere oggetto di contestazione autonoma.
- né i reati associativi né quelli fine possono, pertanto, essere assunti – in una prospettiva di connessione - come reato più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1;
- la competenza per territorio dovrebbe essere quindi individuata con riferimento al luogo di commissione dei reati contestati al ricorrente;
- il reato più grave risulta essere quello di attività organizzata per il traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti di cui al capo D, reato abituale di condotta;
- il luogo di consumazione dello stesso, in quanto si concreta nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, si identifica con quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato;
- è stato, infatti, di recente affermato da questa Corte che "*La competenza territoriale per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile*". (sez. 3^a, 3.11.2009 n. 46705, Caserta);
- orbene, con riferimento alle imputazioni di cui al capo D), la reiterazione delle attività illecite concernenti ingenti quantitativi di rifiuti, è avvenuta nel territorio di Livorno, dal cui porto sono partite le esportazioni illegali verso la Cina.

Ciò premesso, occorre tuttavia considerare che – per consolidato principio di diritto - *“L’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare”* (Sez. U, Sentenza n. 27996 del 29/03/2012, Rv. 252612, dove in motivazione il massimo collegio nomofilattico ha precisato che, pur in assenza nel giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione delle questioni preliminari, l’eccezione può essere proposta in quella dedicata alla verifica della costituzione delle parti).

Nella fattispecie, mentre risulta che l’eccezione sia stata proposta in sede di udienza preliminare, non emerge che la stessa eccezione sia stata riproposta in limine al giudizio abbreviato, donde l’intervenuta preclusione per il rito prescelto e la conseguente **MANIFESTA INFONDATEZZA** del motivo di ricorso.

2) 606 E – sulla ritenuta responsabilità – si contesta la natura di rifiuto all’esito del trattamento -si contesta la mancata considerazione dell’assenza di elemento soggettivo (circa la conoscenza dell’effettivo destinatario finale)

3) 606B – sul diniego delle attenuanti.

OSSERVAZIONI della PROCURA GENERALE:

I motivi sub 2 e 3 sono **MANIFESTAMENTE INFONDATI**, potendosi riportare – rispettivamente - le osservazioni in precedenza effettuate in relazione ad analoghe doglianze.

CONCLUSIONI: INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Roma, 3.9.2019

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
Pietro Molino